



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Cagliari 27 febbraio 2008

REGOLAMENTO INTERNO

(Allegato 2)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

In conformità alle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), e del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 (di seguito denominato PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5949 del 28.11.2007, il presente Regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013.

Il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 è stato istituito secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008.

Articolo 2

(Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza, di seguito Comitato, è presieduto dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale o, su sua delega, dall'Autorità di Gestione

Il Comitato è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri con funzione deliberante:

- 1) l'Autorità di Gestione;
- 2) i Direttori dei Servizi regionali responsabili delle misure e/o di attività all'interno del Programma di Sviluppo Rurale;
- 3) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 4) l'Autorità di Gestione del P.O. FSE Sardegna 2007-2013;
- 5) l'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013;
- 6) i Rappresentanti delle strutture regionali responsabili del coordinamento dei P.O. per la Cooperazione Territoriale;
- 7) il Rappresentante della Sardegna nel Comitato di Sorveglianza del P.O. FEP 2007/2013;
- 8) un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- 9) un rappresentante dell'Autorità regionale per i Diritti e le Pari Opportunità (già Autorità per le Politiche di Genere);

- 10) il Direttore Generale dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- 11) un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- 12) un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;
- 13) un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87.;
- 14) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di soggetti:
 - Province: il rappresentante dell'Unione Province Sarde (UPS);
 - Comuni: il rappresentante dell'ANCI Sardegna;
 - Comunità Montane: il rappresentante dell'UNCCEM Sardegna;
 - Università, Centri di ricerca e formazione;
 - Gruppi di Azione Locale;
 - Camere di Commercio: il rappresentante dell'Unioncamere.

Partecipano a titolo consultivo:

- 1) una rappresentanza della Commissione Europea, su propria iniziativa o a richiesta del Comitato di Sorveglianza;
- 2) il rappresentante dell'Organismo Pagatore (AGEA);
- 3) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di soggetti:
 - Organizzazioni professionali agricole regionali;
 - Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori agricoli;
 - Organizzazioni regionali della cooperazione agricola ed agroalimentare;
 - Organizzazioni regionali industriali, artigianali e commerciali del settore agroalimentare;
 - Associazioni ambientaliste;
 - Associazioni dei consumatori;
 - Ordini professionali o altre Organizzazioni o Associazioni;
 - Consorzi di Tutela;
 - Associazioni bancarie e consorzi fidi.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta motivata del Presidente del Comitato medesimo.

Ciascuno dei membri del Comitato che partecipa a titolo deliberativo o consultivo può essere sostituito da un membro supplente preventivamente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente e, in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie attinenti al PSR.

Il Comitato può validamente riunirsi purché siano nominati almeno la metà dei suoi membri.

Non sono previsti compensi in rimborso a carico della Regione per la partecipazione al Comitato.

Articolo 3

(Funzioni e compiti)

Il Comitato di Sorveglianza, in sede di prima riunione, stabilisce il proprio Regolamento interno e lo adotta.

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale come indicato dall'articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. A tal fine:

- è consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di Gestione;
- esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
- ha facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto del Programma approvato con Decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, è informato sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità.

Articolo 4

(Riunioni)

Il Comitato di Sorveglianza, convocato su iniziativa del Presidente, si riunisce di regola una volta l'anno e comunque ogni volta si renda necessario.

Le riunioni hanno luogo presso la sede dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

La convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi di norma via posta elettronica o fax almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. I documenti relativi agli argomenti da trattare sono trasmessi via posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione. In casi motivati ordine del giorno e documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tali termini.

Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni inserendovi qualora lo ritenga opportuno, eventuali questioni proposte per iscritto dai componenti del Comitato.

In caso di urgenza, il Presidente può fare esaminare al Comitato uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

Nel corso delle riunioni l'ordine del giorno sarà trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.

Le decisioni del Comitato si intendono assunte sulla base della prassi del consenso dei membri effettivi presenti, già consolidata nel contesto delle precedenti esperienze di programmazione regionale e nazionali.

Sulle proposte all'ordine del giorno e sui documenti di lavoro del Comitato potranno essere consultati, qualora fosse necessario, gli uffici della Commissione Europea.

La sedute del Comitato possono essere precedute da riunioni tecniche preparatorie a cui possono essere invitati a partecipare anche membri non permanenti o esperti e tecnici esterni.

Le riunioni del Comitato possono, inoltre, essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi di lavoro specifici o tecnico/tematici composti da rappresentanti della Commissione, del Mipaaf, dell'AGEA e dell'Amministrazione regionale della Sardegna.

Articolo 5

(Verbali)

I verbali delle decisioni assunte sono inviati ai componenti entro trenta giorni dalla data della riunione e s'intendono approvati qualora entro dieci giorni dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e contenere l'indicazione della sede, della data, dell'orario di inizio e di termine della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, la descrizione delle decisioni assunte, nonché le osservazioni e le proposte dei soggetti che partecipano alle riunioni e che ne facciano espressamente richiesta.

Articolo 6

(Consultazione per iscritto)

Il Presidente del Comitato può attivare la procedura di consultazione scritta (di norma via posta elettronica) dei membri del Comitato, se le circostanze lo richiedono.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali possono esprimere per iscritto il proprio parere entro dieci giorni dalla data di trasmissione via posta elettronica. La mancata espressione per iscritto da parte del membro del Comitato del proprio parere vale quale assenso e la decisione risulta adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Articolo 7

(Segreteria tecnica)

La responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è assicurata dall'Autorità di Gestione attraverso il Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale competente in materia di Affari generali.

La Segreteria Tecnica supporta l'Autorità di Gestione:

- nell'organizzazione delle riunioni del Comitato;
- nella redazione della documentazione per i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno e del verbale delle relative riunioni;
- in tutte le attività connesse per il buon funzionamento del Comitato.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica possono essere posti a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica – Misura 511- del PSR 2007/2013, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 66

del Regolamento (CE) n. 1698/2005, nonché delle norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello nazionale.

Articolo 8

(Trasmissione della documentazione)

La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato o da questi trasmessa alla Segreteria di cui all'art. 7, è inoltrata prioritariamente a mezzo posta elettronica. Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare la documentazione, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

La Segreteria Tecnica dispone del seguente indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuale documentazione: agr.comitato.sorveglianza@regione.sardegna.it

Articolo 9

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e le decisioni assunte vengono rese disponibili sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it e/o attraverso strumenti di comunicazione creati appositamente.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente.

Articolo 10

(Modifiche del Regolamento)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5949 del 28.11.2007 di approvazione del PSR 2007/2013, le norme del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e le disposizioni regolamentari e comunitarie pertinenti.